



AMIA VERONA SPA - AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 -
Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@pec.amiavr.it
C.F. e P.IVA 02737960233

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RITIRO, RECUPERO, TRITURAZIONE, TRAVASO
DEL RIFIUTO URBANO EER 20.03.01
(RIFIUTI NON DIFFERENZIATI)
PRODOTTO DAL COMUNE DI VERONA
CON TRASPORTO FINALE AGLI IMPIANTI
INDICATI DALLA REGIONE VENETO
(ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023)

Tender_494

RFQ 574 - CIG B7A4349E5C

APPALTO : 670649_494

R.U.P.
(MORENO PENSA)

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di ritiro del rifiuto classificato EER 20.03.01 **“rifiuti urbani non differenziati”** prodotti dal Comune di Verona presso idoneo impianto, recupero, triturazione, travaso e successivo trasporto agli impianti di destinazione finale.

Il servizio non comprende il trasporto iniziale del rifiuto presso l'impianto indicato dall'operatore economico, che rimane in capo ad AMIA Verona SpA.

Tale servizio si rende necessario in quanto la Regione Veneto ha stabilito che i rifiuti dei Comuni che non abbiano superato il 65% di raccolta differenziata, per il conferimento direttamente in discarica devono subire un pretrattamento.

Allo stato attuale la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Verona si attesta al 53%, e comunque inferiore alla percentuale stabilita dalla Regione Veneto.

Inoltre la Regione Veneto con apposito provvedimento stabilisce periodicamente (solitamente su base annuale) la pianificazione regionale dei flussi di rifiuti di origine urbana presso gli impianti di piano, indicando per ogni Bacino territoriale i possibili impianti di destinazione finale ed i quantitativi di conferimento massimi ammissibili.

Si segnala sin d'ora che, nel caso in cui AMIA Verona SpA potesse conferire direttamente il rifiuto EER 20.03.01 agli impianti di destinazione finali individuati dalla Regione Veneto senza necessità di sottoporre il medesimo rifiuto a preventivo recupero/trattamento, la stessa AMIA Verona SpA potrà, in ogni momento, comunicare a mezzo PEC all'affidatario del servizio, con un preavviso di almeno 30 giorni, la cessazione delle attività di ritiro, recupero e triturazione del rifiuto EER20.03.01 (attività di cui alla Fase 1 del successivo articolo 3) e nella medesima comunicazione potrà, a propria insindacabile scelta, esercitare il recesso dall'intero contratto (si veda l'art. 33 che segue), oppure in alternativa, richiedere l'effettuazione delle attività di solo travaso del rifiuto EER 20.03.01 (attività di cui alla Fase 2 del successivo articolo 3).

Pertanto l'operatore economico che partecipa alla procedura si obbliga a:

- ritirare l'intero quantitativo di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 che verranno conferiti da AMIA Verona SpA;
- effettuare operazioni di recupero e trattamento, eventuale travaso sul rifiuto conferito da AMIA Verona SpA che consentano di rimanere al di sotto dei quantitativi massimi di conferimento agli impianti di destinazione finale indicati dalla Regione Veneto;
- effettuare l'attività di trasporto finale agli impianti di destinazione indicati dalla Regione Veneto;
- accettare il diritto di recesso da parte di AMIA Verona SpA (art. 33);
- accettare il diritto da parte di AMIA Verona SpA di affidare o meno la Fase 2 (solo travaso);
- ritirare l'intero quantitativo di rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 che verranno conferiti da AMIA Verona SpA.

Il quantitativo annuo del rifiuto da trattare è stimato in circa **60.000 tonnellate**; **tale quantitativo non costituisce in alcun caso un quantitativo minimo vincolante**, in ragione del fatto che numerosi fattori possono incidere su tale quantitativi (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **l'effettiva produzione riscontrata nel corso di un anno, le disposizioni impartite dalle Autorità territoriali competenti per il bacino di utenza del Comune di Verona ed eventuali disposizioni impartite da ARPAV o REGIONE VENETO etc.**).

Il quantitativo a valle del trattamento di cui alla Fase 1 è stato stabilito dalla Regione Veneto per un ammontare di rifiuti urbani pari a 49.000 tonnellate/anno (o al diverso quantitativo che la Pubblica Amministrazione indicherà con appositi provvedimenti).

Nel caso di superamento dei quantitativi massimi di conferimento agli impianti di destinazione finale indicati dalla Regione Veneto (a fronte di un quantitativo in ingresso di rifiuti EER 20.03.01 fino a

61.500 Ton/anno), l'operatore economico gestirà a propria cura e spese i rifiuti in eccesso, tenendo indenne AMIA Verona SpA da ogni e qualsiasi spesa, danno, costo e/o voce di spesa comunque denominata.

Il quantitativo medio giornaliero stimato da sottoporre a trattamento è di circa 170 tonn.

Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

L'aggiudicazione avverrà a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

Per le Fasi 1 e 2, l'impianto dovrà garantire l'accesso agli automezzi con il seguente orario:

dal lunedì al sabato dalle 7,30 / 17,30 (orario continuato)

domeniche e festività dalle 7,30 / 12,00

eventuali richieste notturne saranno comunicate da AMIA Verona SpA

Per la Fase 1, l'impianto di trattamento dovrà avere idonea capienza di stoccaggio per i quantitativi e la durata dell'appalto in oggetto, senza alcuna riserva circa la composizione del materiale conferito, classificato come EER 20.03.01 ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata **di 1 anno** a decorrere **dal 01 gennaio 2026**, con eventuale esercizio della facoltà di rinnovo da parte di AMIA Verona SpA per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi e comunque non oltre il raggiungimento dell'impegno di spesa indicato al successivo articolo 3.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dalla Stazione Appaltante all'appaltatore 10 giorni prima della scadenza della prima annualità.

AMIA Verona SpA potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con un preavviso minimo di 30 giorni, come meglio specificato all'art. 33 che segue.

ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimato per il presente appalto viene ripartito come segue:

FASE 1 Servizio di ritiro, recupero, triturazione dei rifiuti urbani EER 20.03.01

Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso Fase 1 unico EER 20.03.01 escluso trasporto ton.60.000 (€/ton. 172,00) soggetto a ribasso, manodopera scorporata) per anni 1	€10.320.000 ,00
Di cui oneri per la sicurezza da interferenza	€ 0,00
Oltre costo della manodopera	€ 600.000,00
Totale importo dell'appalto	10.920.200,00

Spesa per eventuali opzioni o rinnovi (art.14 comma 4 D.Lgs 36/2023)	10.920.000,00
Quinto dell'importo contrattuale	2.184.000,00
Totale somme a disposizione	13.104.000,00
Totale importo dell'appalto	24.024.000,00

FASE 2 Servizio di travaso dei rifiuti urbani EER 20.03.01 (solo eventuale)

Descrizione principali voci di costo	Euro/anno
Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso Fase 2 unico EER 20.03.01 escluso trasporto ton.30.000 (€/tonn.30,00) soggetto a ribasso, manodopera scorporata) per anni 1	€900.000 ,00
Di cui oneri per la sicurezza da interferenza	€ 0,00
Oltre costo della manodopera	€ 53.352,00
Totale importo dell'appalto	€ 953.352,00
Spesa per eventuali opzioni o rinnovi (art.14 comma 4 D.Lgs 36/2023)	€ 953.352,00
Quinto dell'importo contrattuale	190.670,40
Totale somme a disposizione	1.144.022,40
Totale importo dell'appalto	2.097.374,40

La stazione appaltante si riserva sin d'ora la facoltà – espressamente accettata dall'operatore economico - di ricorrere al quinto d'obbligo e/o alla proroga tecnica, nonché alle ulteriori modifiche in corso d'esecuzione.

ART. 4 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

La revisione dei corrispettivi potrà avvenire, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici (art. 60 D. Lgs. n. 36/2023), al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano, in forza di applicazione in via analogica, gli indici sintetici contemplati dall'allegato II.2-bis per le prestazioni individuate dal Codice CPV 90513000-6 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi, tabella D3 (indice istat).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Amia Verona SpA può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5 – IMPIANTO DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO

Le ditte appaltatrici dovranno comprovare di avere la disponibilità di un impianto la cui autorizzazione preveda l'operazione di recupero **R13** propedeutica all'operazione **R3/ R1** (ex D.Lgs.152/06, operazioni di recupero di cui all'allegato C), l'impianto dovrà possedere tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa per il trattamento / lo smaltimento, il travaso e/o il recupero dei rifiuti, in conformità ad operare con le disposizioni legislative vigenti ed essere autorizzati a trattare il rifiuto di cui all'art. 1.

Per l'operazione di travaso l'operatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'effettuazione di codesta operazione, inoltre dovrà necessariamente possedere mezzi caricanti tipo ragno con benna a polipo.

Nel caso di rotture o manutenzione dovrà essere sostituito immediatamente con altra attrezzatura idonea, senza interruzione del servizio.

La committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, in vigenza di contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice.

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, dovrà essere sostituito, dall'impresa stessa, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara nei tempi previsti secondo la disponibilità dello stoccaggio stesso dell'impianto. previa comunicazione scritta.

ART. 6 – TRASPORTO DEL RIFIUTO

Le operazioni di trasporto iniziale saranno effettuate dal gestore del servizio di raccolta urbana nello specifico da AMIA Verona SpA direttamente dalla raccolta stradale o avvalendosi di trasportatori terzi con automezzi di capienza superiore. In tal caso il rifiuto partirà dall'impianto di messa in riserva e stazione di travaso di AMIA Verona SpA, sita in via Avesani, 31 – 37135 VERONA.

Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico ed indispensabile. Esso non va sospeso per nessun motivo salvo al verificarsi di cause di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, vanno garantiti per legge i servizi minimi essenziali. Per garantire la continuità del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per le comunicazioni inerenti tale servizio.

ART. 7 - PROCEDURE DI CONFERIMENTO E DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO RICHIESTI

Il conferimento del rifiuto proveniente dalla raccolta stradale non è accompagnato da nessun documento di trasporto.

L'autista del mezzo una volta arrivato all'impianto dovrà comunicare la provenienza dello stesso rifiuto (comune di Verona) e la squadra assegnata di raccolta.

L'impianto dovrà rilasciare un bindello in doppia copia, riportante i seguenti dati:

- Provenienza del rifiuto
- Trasportatore del rifiuto
- Codice EER del rifiuto
- Peso lordo, tara e peso netto

Il bindello dovrà essere controfirmato dall'autista del mezzo di AMIA Verona SpA.

Nel caso di rifiuto conferito partito dalla stazione di AMIA Verona SpA ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, in vigore al momento di svolgimento del servizio, a cui dovrà ritornare la quarta copia (o altro adempimento equivalente) dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa pro tempore vigente.

L'appaltatrice dovrà giornalmente trasmettere un report con il riepilogo degli scarichi del giorno precedente.

ART. 8 – ORARIO DI RITIRO

Gli orari di ritiro del rifiuto presso l'impianto di aggiudicazione saranno:

dal lunedì al sabato dalle 7,30 / 17,30 (orario continuato)

festivi dalle 7,30 / 12,00

ART. 9 - PERSONALE IN SERVIZIO E ADDETTO AL SERVIZIO

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al responsabile del servizio:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (da indicare a richiesta) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio (solo in caso di appalto prestato in ambito esterno alla sede operativa dell'aggiudicataria).

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 10 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

La mancata o diversa indicazione delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento o dal d.lgs 36/2023 e successive modificazioni comporterà l'immediata decadenza dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 11 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, entro il giorno 3 del mese successivo al servizio effettuato alla seguente mail logistica@amiavr.it; giovanni.pachera@amiavr.it, sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benessere da parte dell'appaltatrice.

Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.

A ciascuna pre-fattura dovrà essere allegato un report mensile dei conferimenti.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA Verona SpA, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA Verona SpA.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

ART. 14 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

La Stazione Appaltante ha stabilito nel 49,99 % il limite massimo di quota subappaltabile della prestazione principale che occupa il 80% del servizio in parola.

L'individuazione di tale soglia consente di garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nell'esecuzione del servizio (secondo quanto previsto in Capitolato);
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi, sulla base dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura di gara;

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/2023.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/2023.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

È fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di AMIA Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale (ossia, il 10% di Euro 10.920.200,00, pari ad Euro 1.092.020,00), avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 18 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 19 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancato accesso all'impianto di destino per oltre 24 ore	Art.1	€/giorno 1.000,00
Violazione degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori Fino ad avvenuto ottemperamento	Art. 30	€/giorno 200,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 20 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE E RISOLUZIONE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore
Reiterati inadempimenti di cui al precedente art. 19 in numero superiore a tre
Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente adotterà il seguente iter:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

Nei casi di seguito indicati AMIA Verona SpA può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'appaltatore:

- i patti sindacali in vigore e, in generale, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle riguardanti la puntualità nell'esecuzione delle pulizie ed il numero delle ore lavorate;
- nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con l'Amministrazione per eseguire il servizio de quo, o comunque nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;

In presenza di comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio, o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;

- nel caso di danneggiamenti volontari di cose appartenenti all'AMIA Verona SpA;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile; per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'Appaltatore- oltre alla perdita del deposito cauzionale – sarà tenuto al risarcimento: dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di efficienza del servizio fatto svolgere ad altre ditte e di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato alla S.A.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da AMIA Verona SpA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva.

ART. 21 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

ART. 22- OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con l'accordo quadro e/o i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alle Gare d'Appalto sono raccolti direttamente presso l'interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- a) I dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità;
- c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;

- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della normativa vigente; potranno venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente della Società incaricato del procedimento appartenente alle seguenti categorie: contratti e appalti, segreteria e direzione.
- f) l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, l'integrazione rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del trattamento;
- g) titolare del trattamento dei dati è AMIA Verona SpA con sede in Via Avesani 31 – 37135, Verona. L'elenco dei Responsabili del Trattamento è presente presso l'ufficio privacy del titolare del trattamento.

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 25 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 26 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL CONTRATTO

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- ✓ Matricola INPS
- ✓ Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- ✓ Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- ✓ Cauzione definitiva
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 27 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di AMIA Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

ART. 29 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose di AMIA Verona SpA o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 30 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, e tra l'altro di quelle previste come previsto dal T.U. 81/08 e ss. mm. e ii..

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito comunitario.

Si sottolinea che durante gli interventi i dipendenti devono essere dotati di materiale assorbente in caso di sversamento accidentale dei prodotti chimici utilizzati. Si dovrà immediatamente comunicare all'ufficio ambiente di AMIA Verona SpA tale episodio.

Gli imballaggi vuoti dovranno essere ritirati e correttamente smaltiti dall'appaltatore.

Lo smaltimento di rifiuti per tutte le attività di cui si richiede manutenzione sarà a carico dell'aggiudicatario.

Le modalità di gestione dei prodotti e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti.

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile della committente il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 31 – POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

AMIA Verona SpA, attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. AMIA Verona SpA si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza.

L'impresa, dovrà fornire ad AMIA Verona SpA, su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

ART. 32 – ANTICIPAZIONI

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/2023, nella misura pari al 20% dell'importo totale stimato annuo.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo ed, eventualmente in caso di rinnovo, all'inizio del secondo anno di durata del servizio.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/2023.

ART. 33 – RECESSO

AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento ed unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.123, D.lgs. 36/2023, nel corso della durata contrattuale con un preavviso scritto di 30 giorni.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

L'affidatario non può recedere dal contratto d'appalto; in caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, in tutto o in parte delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, la stazione appaltante, oltre

all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

La Committenza può recedere in fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 123, D.lgs. 36/2023.

ART. 34 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di:

- aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria;
- escutere la cauzione provvisoria e ottenere dalla ditta aggiudicataria il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 35 - OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

IL R.U.P
Geom. Moreno Pensa